

**POLIZZA N° A23/16/016045**



SYNKRONOS ITALIA S.R.L.

---

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE**  
**"OGGETTI D'ARTE - COPERTURA MOSTRE"**

---





**NOTA BENE:** Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

## Polizza di Assicurazione Oggetti d'arte - Copertura Mostre

**Contraente** **A.V.M S.r.l**  
Via dello Scalo 10  
50124 Firenze (FI)  
Partita IVA: 06531980487

### Premessa

Premesso che la Spettabile **A.V.M S.r.l** anche in nome e per conto delle Società controllanti, controllate e/o consociate ha presentato alla Spettabile **Italiana Assicurazioni S.p.A.**, successivamente denominata Compagnia, una proposta scritta mediante compilazione di un questionario o in alternativa qualsiasi altra proposta e/o dichiarazione scritta per la valutazione da parte della Compagnia della presente copertura assicurativa, con questa Polizza d'assicurazione si certifica che, sempre che il Contraente abbia corrisposto alla Compagnia il premio indicato in Polizza e fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni in essa contenuti o qui specificati, la Compagnia indennizza l'Assicurato nel modo e nella misura più avanti indicati.

Il Contraente e l'Assicuratore/Compagnia dichiarano di conoscere tutte le parti costituenti la presente Polizza (Schema, Definizioni, Norme Generali, Condizioni Particolari, Condizioni Particolari Aggiuntive e Clausole Speciali) ed espressamente approvano tutte le pattuizioni in essa contenute.

### IL CONTRAENTE

**Archivio Vasari Management s.r.l.**

Via dello Scalo n. 10, 50124 Firenze  
C.F. 06531980487 P.IVA n. 06531980487

**ITALIANA ASSICURAZIONI  
DIVISIONE REM**

**REALE MUTUA ASSICURATRICE**

**ASSICURAZIONI**  
C.A. 101701010 - 100560101  
Tel. 0122 - 831.255

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione della presente polizza:

#### **Norme Generali di Polizza**

Art. 02 - (Esclusioni Generali)

#### **Condizioni Generali Comuni (I)**

Art. 04 - (Sospensione dell'assicurazione in caso di aggravamento del rischio)

Art. 08 - (Onere della prova a carico dell'Assicurato/Contraente)

Art. 09 - (Perdita del diritto all'indennizzo per inadempimento degli obblighi in caso di sinistro)

Art. 11 - (Deroga alla competenza dell'Autorità giudiziaria per la liquidazione del danno - Arbitrato in caso di controversia)

Art. 12 - (Procedura per la valutazione del danno - Mandato dei periti liquidatori)

Art. 14 - (Pagamento dell'indennizzo: sospensione nel caso di procedura giudiziaria)

Art. 16 - (Diritto di recesso dopo ogni denuncia di sinistro)

Art. 17 - (Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno o di altri comportamenti fraudolenti)

Art. 22 - (Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria)

#### **Condizioni Particolari Richiamate (II)**

Art. 01 - (Delimitazione della garanzia in caso di furto con destrezza)

Art. 02 - (Delimitazione di garanzia in caso di furto commesso da addetti alla sorveglianza)

Art. 05 - (Facoltà di recesso per scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio)

Il Contraente dichiara di aver ricevuto le Condizioni Contrattuali di Polizza e dichiara inoltre di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, la **Nota Informativa** ai sensi e per gli effetti dell'**art. 123 D. Lgs 17/03/1995 n° 175**.

### IL CONTRAENTE

**Archivio Vasari Management s.r.l.**

Via dello Scalo n. 10, 50124 Firenze  
C.F. 06531980487 P.IVA n. 06531980487



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## **SOMMARIO**

### **DEFINIZIONI**

#### **NORME GENERALI DI POLIZZA**

- Art. 01 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. 02 - Esclusioni
- Art. 03 - Somma assicurata
- Art. 04 - Sinistri - Criteri di risarcimento
- Art. 05 - Sinistri - Restauro

#### *Norme generali relative alla Sezione I - Trasporti*

- Art. 01 - Durata e limitazione temporale della copertura
- Art. 02 - Clausole di Assicurazione
- Art. 03 - Condizioni di assicurabilità
- Art. 04 - Warranties

#### *Norme generali relative alla Sezione II - Giacenza*

- Art. 01 - Durata della copertura, ubicazione del rischio e gestione dei sistemi di sicurezza

#### *Norme generali comuni alle Sezioni I e II*

- Art. 01 - Dichiarazioni inesatte e reticenze
- Art. 02 - Stipulazione del contratto e successive modifiche
- Art. 03 - Pagamento del premio e decorrenza della Polizza
- Art. 04 - Aggravamento del rischio
- Art. 05 - Diminuzione del rischio
- Art. 06 - Scoperto/Franchigia
- Art. 07 - Sinistro
- Art. 08 - Onere della prova
- Art. 09 - Sinistri - Obblighi dell'Assicurato
- Art. 10 - Sinistri - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
- Art. 11 - Sinistri - Procedura della liquidazione del danno - Nomina dei Periti liquidatori
- Art. 12 - Sinistri - Mandato dei Periti liquidatori
- Art. 13 - Sinistri - Indennizzo
- Art. 14 - Sinistri - Pagamento dell'indennizzo
- Art. 15 - Sinistri - Recupero delle cose assicurate di cui alla denuncia di sinistro
- Art. 16 - Sinistri - Facoltà di recesso
- Art. 17 - Sinistri - Esagerazione dolosa del danno
- Art. 18 - Sinistri - Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art. 19 - Sinistri - Rinuncia alla rivalsa
- Art. 20 - Forma delle comunicazioni alla Compagnia
- Art. 21 - Imposte e tasse
- Art. 22 - Foro competente
- Art. 23 - Interpretazione del testo di Polizza
- Art. 24 - Rinvio alle norme di Legge

### **SCHEDA DI POLIZZA**

#### **CONDIZIONI PARTICOLARI**

#### *Condizioni Particolari relative alla Sezione II - Giacenza*

- Art. 01 - Furto con destrezza
- Art. 02 - Furto commesso da addetti alla sorveglianza della mostra
- Art. 03 - Terremoto
- Art. 04 - Inondazioni ed alluvioni
- Art. 05 - Rischi socio - politici (S.R.C.C./TS)

#### *Condizioni Particolari comuni alle Sezioni I e II*

- Art. 01 - Colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato
- Art. 02 - Esenzione imposte

#### **CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE**

- 01. Assicurazione per conto di chi spetta
- 02. Buona fede
- 03. Clausola chiusa inchiesta



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

- 04. Clausola deprezzamento
- 05. Clausola di Coassicurazione e delega
- 06. Clausola di inalienabilità
- 07. Clausola di Responsabilità Disgiunta
- 08. Tasso e calcolo del premio

**CLAUSOLE SPECIALI**

*Clausole Speciali relative alla Sezione II – Giacenza*

- 01. Operatività della copertura in caso di furto

*Clausole Speciali comuni alle Sezioni I e II*

- 01. Coppie, servizio, parures e serie
- 02. Variazioni climatiche
- 03. Radiazioni ottiche e termiche della luce

**CLAUSOLE TRASPORTI**

- Clausola di esclusione dei rischi di contaminazione radioattiva e da armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche
- Clausola esclusione dei rischi di attacchi cibernetici
- Clausola Merci I (Pieno Rischio) 98/01
- Clausola Rischi Guerra e Mina sopra Merci 98/06
- Clausola Rischio Scioperi sopra Merci 98/05
- Sanction Limitation & Exclusion Clause
- TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE (TERRORISM) 2009
- War & Strikes Cancellation Clause (Cargo)
- Euro Contract Continuity Clause

**COMPUTO DEL PREMIO**

**INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO**



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

## DEFINIZIONI

Nel testo si designa con la parola (in ordine alfabetico):

- **"Assicurato"**: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **"Assicurazione"**: il contratto di assicurazione che costituisce prova scritta ex art.1888 C.C.;
- **"Autocarro"**: il veicolo destinato al trasporto delle cose assicurate su strada; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati;
- **"Broker"**: il mandatario incaricato dal Contraente/Assicurato per la gestione del contratto, che agisce ai sensi della Legge n. 209/2005 e riconosciuto dalla Compagnia;
- **"Compagnia"**: l'impresa assicuratrice;
- **"Contraente"**: il soggetto che stipula l'assicurazione;
- **"Cose assicurate"**  
e/o  
**"Enti assicurati"**: le opere d'arte che sono oggetto dell'assicurazione;
- **"Danno liquidabile"**: danno determinato in base alle Norme Generali, Condizioni Particolari, Condizioni Particolari Aggiuntive e Clausole Speciali tutte di Polizza, senza tener conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo;
- **"Deprezzamento"**: la diminuzione di valore commerciale subita dall'ente assicurato, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Compagnia, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro;
- **"Franchigia"**: l'importo che viene detratto dall'indennizzo per ciascun sinistro e che rimane a carico dell'Assicurato;
- **"Furto con destrezza"**: furto commesso con abilità tale da eludere l'attenzione del derubato o delle persone vicine e che prevede, nel momento in cui il reato viene posto in essere, la presenza contemporanea del soggetto che subisce il reato e del soggetto che lo commette;
- **"Indennizzo/Risarcimento"**: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro, tenuto conto delle limitazioni delle somme assicurate, dei limiti di indennizzo/risarcimento, dei massimali, dell'applicazione della franchigia o scoperti o relativi minimi;
- **"Motrice"**: la motrice dell'autotreno o il trattore stradale;
- **"Polizza"**: il documento che riporta le disposizioni che disciplinano l'assicurazione nonché tutte le eventuali modifiche che siano allo stesso apportate, mediante atti di variazione o allegati, durante il periodo di validità;
- **"Premio"**: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
- **"Rimorchio"**: il veicolo, per il trasporto delle cose assicurate, destinato ad essere trainato da altro veicolo;
- **"Rischio"**: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivare;
- **"Scoperto"**: la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato;
- **"Semirimorchio"**: il veicolo, per il trasporto terrestre delle cose assicurate, destinato ad essere trainato da una motrice, sovrapponendosi parzialmente alla stessa;
- **"Sinistro"**: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- **"Stima accettata"**: il valore commerciale attribuito all'ente assicurato di comune accordo fra le Parti;



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

- **"Valore commerciale"**: il prezzo corrente dell'ente assicurato o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato;
- **"Valore dichiarato"**: il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'ente assicurato colpito da sinistro;
- **"Veicoli"**: come definiti dall'Art. 47) comma b), c), d) del "Nuovo codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni; sono compresi in tale definizione: l'autocarro o la motrice o il rimorchio o il semirimorchio, l'autovettura, il carro ferroviario e gli aeromobili;
- **"Vettore"**: il soggetto che si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire le cose assicurate da un luogo ad un altro.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

## NORME GENERALI DI POLIZZA

### **Art. 01 - Oggetto dell'assicurazione**

La Compagnia si obbliga, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito e nei limiti, alle condizioni e con le esclusioni che seguono, a risarcire tutti i danni materiali diretti alle opere d'arte assicurate (enti assicurati) che si verifichino durante il periodo di validità di questa copertura assicurativa, indicato nella scheda di Polizza.

La garanzia si intende prestata "da chiodo a chiodo" ed ha inizio dal momento in cui gli enti assicurati vengono rimossi dal posto ove normalmente si trovano per essere ivi preparati e/o imballati per il trasporto al luogo di effettuazione della mostra assicurata, indicato nella scheda di Polizza. L'assicurazione continua durante l'ordinario corso del viaggio, comprese le eventuali giacenze in corso di transito, ed il periodo dell'esposizione.

La garanzia comprende altresì le operazioni di collocamento degli enti assicurati nei locali dell'esposizione e le operazioni di rimozione dal posto ove gli stessi sono rimasti giacenti per essere preparati e/o imballati per il viaggio di ritorno.

La copertura termina con il ricollocamento o comunque alla riconsegna degli enti assicurati nel luogo dove sono stati rimossi in origine, indicato dal Contraente all'atto della presentazione del rischio alla Compagnia.

Ai fini della presente assicurazione, sono a carico della Compagnia tutti i danni materiali diretti che le cose assicurate, descritte e valorizzate in Polizza, subiscono a seguito di qualsiasi evento accidentale o doloso (compresi furto, rapina ed atti di vandalismo) che non sia espressamente escluso al successivo Art. 2) e/o da altre eventuali esclusioni o limitazioni previste in Polizza e/o nei successivi atti di variazione ad essa aggiunti.

### **Art. 02 - Esclusioni**

La Compagnia esclude dal risarcimento:

- a) i danni causati dalla continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
- b) i danni causati da cattivo stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'ente assicurato, vizio proprio e/o intrinseco del bene;
- c) i danni causati da tarli, tarme o altri insetti;
- d) i danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo) effettuata:
  - da personale non specializzato;
  - ovvero
  - con mezzi e metodologie non idonee,
 restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare, restaurare o conservare gli enti assicurati;
- e) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici dovuti al funzionamento o ad usura;
- f) i danni causati, determinati od agevolati, con dolo o colpa grave, dall'Assicurato e/o dal Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di Società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei Soci illimitatamente responsabili;
- g) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati, con dolo o colpa grave, da dipendenti del Contraente o dell'Assicurato e/o dalle persone del cui operato Essi debbano rispondere; a tal riguardo, i danni sono comunque ricompresi nell'assicurazione, a condizione che il Contraente o l'Assicurato agiscano giudizialmente nei confronti degli autori materiali del fatto e di coloro che hanno concorso ad agevolarlo. Resta però stabilito e convenuto che, in nessun modo, la Compagnia risponde per i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali ove si trovano o si trovavano ubicati gli enti assicurati;
- h) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati, con dolo o colpa grave, da parenti, fino al terzo grado od affini, del Contraente o dell'Assicurato;
- i) i danni attribuibili ad eventi il cui verificarsi è certo;
- l) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere nonché la mancanza di enti assicurati rilevata in occasione di inventario;
- m) i danni causati da o conseguenti a estorsioni o truffe;
- n) i danni dovuti a guerra, invasioni, atti di potenze nemiche, ostilità od operazioni belliche (siavi o meno dichiarazione di guerra), guerre civili, ammutinamenti, sommosse civili che assumono proporzioni di rivoluzioni civili, rivoluzioni militari, insurrezioni, ribellioni, poteri militari o poteri usurpati; azioni di persone che agiscono per conto di o in accordo con organizzazioni che svolgono attività tendenti al sovvertimento con la forza del Governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo e la violenza; confisca, requisizione o distruzione o danneggiamento per ordine del Governo di diritto o di fatto o di qualsiasi altra Autorità della regione od area dove gli enti assicurati



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

- sono ubicati restando sempre a carico dell'Assicurato l'onere della prova che i danni non ebbero alcun rapporto con i richiamati eventi;
- o) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - p) i danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, maremoti, maree e fenomeni di acqua alta;
  - q) i danni verificatisi in occasione di inondazioni e alluvioni;
  - r) i danni verificatisi in occasione di terremoti;
  - s) i danni alle cose assicurate in giacenza in luogo aperto.

#### **Art. 03 - Somma assicurata**

In relazione a quanto previsto dal disposto dell'art. 1908 del Codice Civile, la somma assicurata per ciascun ente corrisponde alla "Stima Accettata" (vedi Definizioni)

In tal caso, la Compagnia non applica la regola proporzionale.

In assenza di dichiarazione di valore alla Compagnia, la somma assicurata per ciascun ente deve corrispondere al "Valore Commerciale" (vedi Definizioni) dello stesso al momento del sinistro.

In tal caso, se la somma assicurata risulta inferiore al "Valore Commerciale" (vedi Definizioni), la responsabilità della Compagnia si intende proporzionalmente limitata al rapporto esistente tra la somma effettivamente assicurata e l'importo che si sarebbe dovuto assicurare.

#### **Art. 04 - Sinistri - Criteri di risarcimento**

In caso di sinistro, risarcibile a termine della presente Polizza, la Compagnia indennizza l'Assicurato come segue:

##### a) **per danni restaurabili:**

La Compagnia, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, liquida, a titolo di indennizzo, un importo corrispondente al costo del restauro aumentato del deprezzamento e degli eventuali costi di trasporto da e per il restauratore, con il limite massimo della differenza tra il valore che l'ente assicurato aveva al momento e nel luogo sinistro e quello che invece ha dopo l'accadimento sinistro.

##### b) **per danni non restaurabili:**

La Compagnia liquida un indennizzo pari al "Valore Commerciale" (vedi Definizioni) dell'ente assicurato nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi. Se l'assicurazione è a "Stima Accettata" (vedi Definizioni), il "Valore Commerciale" (vedi Definizioni) dell'ente assicurato nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

**Per la determinazione del valore e dell'indennizzo non si tiene conto di valori affettivi o mancati introiti per mancato uso.**

#### **Art. 05 - Sinistri - Restauro**

In caso di danno, risarcibile a termini della presente Polizza, la Compagnia ed il Contraente concordano a chi affidare il restauro dell'ente danneggiato.

#### Norme generali relative alla Sezione I - Trasporti

##### **Art. 01 - Durata e limitazione temporale della copertura**

Per le cose assicurate la garanzia ha la durata indicata nella scheda di Polizza, a partire dall'effetto della presente copertura assicurativa, anch'esso indicato nella scheda di Polizza, e si intende operare durante il viaggio di andata, comprese le relative operazioni di carico e scarico, dalla sede dei Prestatori alla Sede Espositiva Palazzo Medici Riccardi in Firenze, indi ritorno.

**Detti trasporti devono obbligatoriamente essere effettuati dalla Spett.le Arteria come indicato dal Contraente nella presentazione del rischio alla Compagnia.**

**La Compagnia non è obbligata per i danni che si verificano in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino da vizi, difetti e/o deficienze che esistevano già all'atto della stipulazione del contratto e che erano a conoscenza del Contraente e/o dell'Assicurato e/o di un loro dipendente responsabile e non vennero resi noti alla Compagnia.**

##### **Art. 02 - Clausole di Assicurazione**

Formano parte integrante della presente Polizza le clausole di seguito riportate, le quali hanno validità ed applicazione a seconda dei veicoli impiegati per il trasporto delle cose assicurate e delle modalità di esecuzione del trasporto medesimo:

- a)  Clausola Merci I (Pieno Rischio) 98/01
- Clausola di esclusione dei rischi di attacchi cibernetici ed. 2003



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

- Clausola di esclusione dei rischi di contaminazione radioattiva e da armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche - ed. 10/11/2003
- b)  Termination of Transit Clause
- c)  Sanction Limitation & Exclusion Clause
- War & Strikes Cancellation Clause (Cargo)
- Euro Contract Continuity Clause

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 2) punto n) delle Norme Generali di Polizza, la copertura, di cui alla presente Sezione, è altresì estesa ai seguenti rischi:

- d)  Rischio guerra come Clausola Rischio Guerra e Mine sopra Merci 98/06
- e)  Rischi Scioperi e Sociopolitici (inclusi Terrorismo e Sabotaggio) come da Clausola Rischio Scioperi sopra Merci 98/05

A semplice richiesta del Contraente o dell'Assicurato, le condizioni contrattuali sopra menzionate vengono integralmente allegare alla presente Polizza con un successivo atto di variazione.

#### **Art. 03 - Condizioni di assicurabilità**

A) L'assicurazione, fermo quanto indicato in precedenza, è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della presente garanzia, che:

- 1) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, disimballaggio, allestimento, disallestimento, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato;
- 2) l'imballaggio sia di tipo professionale, adeguato alla natura delle cose assicurate, a seconda dei veicoli impiegati per il trasporto, e delle modalità di esecuzione del trasporto medesimo;
- 3) nei trasporti su strada le cose assicurate siano collocate in autocarri aventi vani di carico senza finestre, interamente metallici o di materie plastiche rigide (escluse comunque strutture telonate), con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; gli autocarri devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste. Si conviene che gli autocarri sono considerati incustoditi quando manca la presenza fisica, a bordo o nelle immediate vicinanze, dell'Assicurato o suoi dipendenti, dell'Organizzazione della mostra o suoi dipendenti o delle persone incaricate dell'effettuazione del trasporto;
- 4) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati carri ferroviari chiusi. Tali carri ferroviari devono essere dotati di serrature di sicurezza o costantemente vigilati;
- 5) durante i viaggi a mezzo nave traghetto RO/RO (rimanendo sempre esclusi i viaggi con altre tipologie di nave), si utilizzino autocarri totalmente dedicati e costantemente sorvegliati;
- 6) nei trasporti a mezzo aereo gli enti assicurati vengano imballati in casse climatizzate; solo in questo caso, sono ricompresi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura anche se gli enti assicurati vengono riposti in stive non climatizzate e pressurizzate (altrimenti sempre esclusi);
- 7) durante le giacenze in corso di transito, nelle quali le cose assicurate rimangono in consegna al Vettore, le stesse siano custodite in locali chiusi protetti da impianto d'allarme collegato, con combinatore telefonico o ponte radio bidirezionale o sistemi equivalenti, ad Istituto di Vigilanza o Sorveglianza Privato e/o alle Forze dell'Ordine.  
Eventuali soste, diverse da quelle effettuate nei magazzini del trasportatore, devono essere effettuate in aree di parcheggio attrezzate, telesorvegliate ed ove sia presente un servizio di guardiania.

B) Sono compresi i danni dovuti a difetto, vizio o insufficienza di imballaggio.

#### **Art. 04 - Warranties**

Resta inteso e concordato tra le Parti che il limite massimo di risarcimento per ogni singolo autocarro, nave traghetto RO/RO ed aeromobile è quello indicato nella scheda di Polizza.

L'assicurazione, durante i trasporti terrestri e/o a mezzo nave traghetto RO/RO, è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della presente garanzia, che:

- A) qualora il valore complessivo degli enti assicurati sia uguale od inferiore ad € 100.000,00.= (centomila/00): il trasporto deve essere effettuato con autocarro equipaggiato con uno degli impianti antifurto descritti nell'allegato ELENCO ANTIFURTI APPROVATI e con autista munito di telefono cellulare;
- B) qualora il valore complessivo degli enti assicurati sia uguale o maggiore di € 100.000,01.= (centomila/01) ma inferiore ad € 1.000.000,00.= (unmilione/00): il trasporto deve essere effettuato con autocarro equipaggiato con uno degli impianti antifurto descritti nell'allegato ELENCO ANTIFURTI APPROVATI e con almeno 2 (due) autisti muniti di telefono cellulare che devono garantire la sorveglianza ininterrotta a bordo dell'autocarro stesso;



**NOTA BENE:** Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- C) qualora il valore complessivo degli enti assicurati sia uguale o maggiore di € 1.000.000,01.= (unmilione/01) ma inferiore ad € 10.000.000,00.= (diecimilioni/00): il trasporto deve essere effettuato con autocarro equipaggiato con impianto satellitare e con almeno 2 (due) autisti muniti di telefono cellulare che devono garantire la sorveglianza ininterrotta a bordo dell'autocarro stesso;
- D) qualora il valore complessivo degli enti assicurati sia uguale o maggiore di € 10.000.000,01.= (diecimilioni/01) ma inferiore ad € 30.000.000,00.= (trentamilioni/00): il trasporto deve essere effettuato con autocarro equipaggiato con impianto satellitare e con almeno 2 (due) autisti muniti di telefono cellulare che devono garantire la sorveglianza ininterrotta a bordo dell'autocarro stesso. Il trasporto deve prevedere un'auto al seguito con a bordo 2 (due) persone di cui almeno 1 (una) deve sorvegliare l'autocarro costantemente ed ininterrottamente;
- E) qualora il valore complessivo degli enti assicurati sia uguale o maggiore di € 30.000.000,01.= (trentamilioni/00) ma inferiore ad € 90.050.000,00 (novantamilionicinquantamila/00): il trasporto deve essere effettuato con autocarro equipaggiato con impianto satellitare e con almeno 2 (due) autisti muniti di telefono cellulare che devono garantire la sorveglianza ininterrotta a bordo dell'autocarro stesso. Il trasporto deve prevedere un'autovettura al seguito con a bordo persone armate che devono sorvegliare l'autocarro costantemente ed ininterrottamente;
- F) indipendentemente dai valori complessivamente trasportati: i viaggi devono essere obbligatoriamente effettuati senza soste. In caso di soste tecniche devono essere soddisfatte le condizioni di cui al punto 7) dell' Art. 3) precedente.

#### Norme generali relative alla Sezione II - Giacenza

##### Art. 01 - Durata della copertura, ubicazione del rischio e gestione dei sistemi di sicurezza

La giacenza espositiva assicurata ha la durata indicata nella scheda di Polizza.

L'assicurazione è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia della presente garanzia, che:

le cose assicurate siano ubicate all'interno di locali trovantisi in edifici adibiti a sede espositiva, temporanea o permanente, anche a più piani fuoriterza oltre al piano terreno o rialzato ed alle cantine o seminterrati, costruiti e coperti con impiego di materiali incombustibili; la presente copertura è comunque operante anche in presenza di elementi strutturali in legno nei solai e/o nell'armatura del tetto.

Presso l'ubicazione del rischio, indicata nella scheda di Polizza, devono inoltre essere presenti le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- a) robusti serramenti in legno pieno o metallici, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni a presidio degli accessi, azionabili esclusivamente dall'interno;
- b) robuste ante, serrande o tapparelle, bloccate da idonei congegni a presidio degli accessi, azionabili esclusivamente dall'interno, od inferriate fisse, a protezione di finestre od altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 (quattro) metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno;
- c) *durante l'orario di apertura al pubblico*: presenza di personale di sorveglianza qualificato, nella misura di almeno 1 (uno) guardiano per ciascuna sala espositiva; qualora la disposizione delle cose assicurate, la loro forma e/o dimensione o l'allestimento non consentissero ad 1 (un) solo guardiano un'agevole visuale su tutte le cose assicurate presenti nella sala, il numero dei guardiani deve essere adeguatamente incrementato;
- d) *durante le ore notturne e durante le ore di chiusura dei locali*: impianto di allarme antintrusione ed antifurto collegato, con ponte radio bidirezionale o sistemi equivalenti, alla centrale dell'Istituto di Vigilanza Privato "Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia S.p.a."

Il Contraente e l'Assicurato si impegnano a mantenere in perfetto stato di funzionalità ed efficienza i mezzi di prevenzione e protezione sopra indicati, pena la decadenza da qualsiasi diritto all'indennizzo.

Resta inoltre convenuto che:

- a) in caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione, per qualunque causa, del funzionamento di sistemi di rilevazione e/o estinzione automatica di incendio, se esistenti, e/o dell'impianto d'allarme antintrusione ed antifurto, devono essere adottate le più appropriate misure per la sorveglianza degli enti assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario; in caso di impossibilità di ripristino, fermo l'obbligo di sorveglianza sino a diversa e condivisa disposizione sostitutiva, il fatto deve essere segnalato alla Compagnia entro 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui l'Assicurato e/o il Contraente ne sono venuti a conoscenza. Gli apparati sopra menzionati devono essere controllati almeno 1 (una) volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità; è fatto obbligo all'Assicurato di conservare i documenti comprovanti detta verifica ed esibirli su richiesta della Compagnia. Tali apparati devono essere sempre in funzione per quanto ciò sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività, fermi comunque gli obblighi di sorveglianza indicati in precedenza;



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

- b) come già indicato al punto a) precedente, durante le ore di chiusura dei locali o comunque di assenza di personale presso l'ubicazione del rischio, deve sempre essere attivato l'impianto d'allarme antintrusione ed antifurto; tuttavia non è obbligatoria la chiusura di serrande, persiane, tapparelle, ante e scuri durante le pause diurne se queste sono inferiori a 2 (due) ore, salvo che non si tratti di ante a vetri;
- c) deve essere vietato a chiunque usare, spostare o maneggiare le cose assicurate, fatti salvi quei casi in cui tali operazioni vengano effettuate nell'ambito dell'ubicazione del rischio per:
- l'ordinaria pulizia delle cose stesse e/o dei relativi contenitori;
  - l'esame od il riordino della collezione,
- purché tali operazioni siano espletate con la massima precauzione da personale esperto. Salvo differente pattuizione e conferma scritta da parte della Compagnia, la garanzia è sospesa durante operazioni di trasloco e/o ristrutturazione dei locali contenenti le cose assicurate;
- d) gli enti assicurati di piccole dimensioni devono essere collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti;
- e) premesso che per enti fragili si intendono quelli di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta nonché gli enti di altri materiali che per natura o tipo di lavorazione presentino analoghe caratteristiche di fragilità e che non sono considerati fragili i mobili quand'anche presentino una parte degli elementi costituita da vetri e specchi: è compresa in garanzia la rottura accidentale di enti fragili dovuta a cadute od urto di persone, animali o cose a condizione che gli enti medesimi siano custoditi entro mobili o teche o siano opportunamente collocati in modo tale da impedire il contatto accidentale. Sono in ogni caso comprese nella garanzia le rotture conseguenti ad altri eventi dannosi assicurati dalla Polizza;
- f) l'afflusso del pubblico deve essere adeguatamente regolamentato con particolare riguardo alla superficie ed alla cubatura dello spazio espositivo.

#### Norme generali comuni alle Sezioni I e II

##### **Art. 01 - Dichiarazioni inesatte e reticenze**

La Compagnia presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato, i quali hanno l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

##### **Art. 02 - Stipulazione del contratto e successive modifiche**

Il contratto di assicurazione, per essere valido, deve essere stipulato per iscritto mediante Polizza, che ne determina l'effetto e la scadenza, sottoscritta dalla Compagnia, a mezzo delle persone all'uopo autorizzate, e dal Contraente. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto con l'emissione da parte della Compagnia di un documento (denominato atto di variazione) la cui validità si intende parimenti subordinata alla sottoscrizione da parte della Compagnia, mediante le persone all'uopo autorizzate, e dal Contraente.

##### **Art. 03 - Pagamento del premio e decorrenza della Polizza**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. La Compagnia assicuratrice accetta il prolungamento a 30 (trenta) giorni del periodo di rispetto per il pagamento del premio, indipendentemente ed al di là delle previsioni del Codice Civile (Art. 1901 comma secondo).

Se il Contraente non paga i premi o le rate del premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla sede della Compagnia.

##### **Art. 04 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

##### **Art. 05 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

**Tuttavia, nel caso in cui il contratto sia soggetto all'applicazione di un premio minimo, l'importo versato dal Contraente si intende comunque acquisito dalla Compagnia.**

**Art. 06 - Scoperto/Franchigia**

In caso di sinistro, la Compagnia corrisponde la somma liquidata a termini di Polizza, sotto deduzione dello scoperto/franchigia e con il minimo indicato nella scheda di Polizza, **restando tale scoperto/franchigia e minimo a carico dell'Assicurato stesso, senza che Egli possa sotto pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, farli assicurare da altri.**

Qualora più enti assicurati siano coinvolti nello stesso sinistro, si applica solo 1 (una) volta, per ciascuna Sezione di Polizza, il maggiore degli scoperti/franchigie relative al singolo ente.

**Art. 07 - Sinistro**

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie o scoperti stabiliti in Polizza, viene attribuito allo stesso sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

**Art. 08 - Onere della prova**

**In tutti i casi in cui la Compagnia rileva l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di Polizza è a carico dell'Assicurato il quale intenda far valere un diritto all'indennizzo.**

**Art. 09 - Sinistri - Obblighi dell'Assicurato**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) come previsto dall'art. 1914 C.C., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare gli enti assicurati;
- b) denunciare l'accaduto all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) ai sensi dell'art. 1913 C.C., darne avviso alla Compagnia entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma, telefax o e-mail specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo dei danni;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione della Compagnia o dei Periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile alla determinazione dell'indennizzo;
- e) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce del sinistro senza avere diritto, per tale titolo, ad alcun indennizzo;
- f) presentare, a richiesta della Compagnia, tutti i documenti, che si possono ottenere dalle Autorità Competenti.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli Artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

**Art. 10 - Sinistri - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza**

La presente Polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, però, i Terzi interessati non hanno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Compagnia e dal Contraente né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, è stata liquidata in contraddittorio, non può essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei Terzi interessati.

**Art. 11 - Sinistri - Procedura della liquidazione del danno - Nomina dei Periti liquidatori**

Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente uno dalla Compagnia e uno dal Contraente, con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i Periti non riescano a mettersi d'accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di entrambi i Periti.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta è fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.

A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito deve essere scelto fuori della provincia ove il danno è avvenuto. **Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio Perito. Quella del terzo Perito fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Compagnia alla quale l'Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.**

I risultati della liquidazione del danno concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei Periti, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida ancorché il Perito dissidente si sia rifiutato di sottoscriverla sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri Periti.



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

**Se la Compagnia respinge una qualsiasi richiesta d'indennizzo dell'Assicurato, e se entro 12 (dodici) mesi di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei Periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa viene considerata senza seguito a tutti gli effetti e non può più dare luogo a risarcimenti di sorta.**

#### **Art. 12 - Sinistri - Mandato dei Periti liquidatori**

**I Periti devono:**

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;**
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato o aggravato il rischio e non erano state comunicate;**
- 3) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 9);**
- 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore degli enti assicurati illesi, perduti, distrutti, danneggiati;**
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.**

#### **Art. 13 - Sinistri - Indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Compagnia può essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

**L'Assicurato non ha diritto di abbandonare alla Compagnia né in tutto né in parte gli enti assicurati residuati o salvati dal sinistro.**

#### **Art. 14 - Sinistri - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, salvo in quei casi in cui vi sia impugnazione del verbale peritale di cui all'Art. 11) precedente. **Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento è dovuto solo qualora dal procedimento stesso risulti, con sentenza avente efficacia di giudicato, che non ricorre alcuna delle limitazioni e/o esclusioni di Polizza.**

#### **Art. 15 - Sinistri - Recupero delle cose assicurate di cui alla denuncia di sinistro**

Se le cose assicurate, di cui alla denuncia di sinistro, vengono recuperate in tutto od in parte, **l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Compagnia.** Tali cose sono di proprietà della Compagnia qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di Polizza. La Compagnia può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli enti recuperati ove questi provveda a restituire alla Compagnia l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli enti medesimi.

Qualora la Compagnia abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli enti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Compagnia l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli enti medesimi.

Ove le cose assicurate di cui alla denuncia di sinistro venissero recuperate, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Compagnia è tenuta ad indennizzare, per gli enti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accertasse che gli enti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, tali enti restano nella disponibilità **dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Compagnia l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli enti medesimi, fermo l'obbligo della Compagnia di indennizzare soltanto i danni patiti dagli enti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.**

#### **Art. 16 - Sinistri - Facoltà di recesso**

**Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Compagnia possono recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 (trenta) giorni dalla data di invio della stessa.** Nel solo caso di recesso esercitato dalla Compagnia, quest'ultima si impegna a mettere a disposizione del Contraente la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 17 - Sinistri - Esagerazione dolosa del danno**

**Il Contraente o l'Assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilitano il progresso di questo, perdono il diritto all'indennizzo.**



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

**Art. 18 - Sinistri - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Se al verificarsi di un sinistro coesistono sugli enti assicurati più assicurazioni, esse, quali ne siano la data, la durata e gli importi assicurati, sono considerate come un'assicurazione unica e contemporanea, e la Compagnia, esclusa ogni responsabilità solidale con le altre Compagnie, paga una quota di risarcimento del danno, dei costi e delle spese in misura proporzionale al rapporto esistente fra la somma da essa assicurata e la somma complessiva di tutte le altre assicurazioni esistenti.

**Art. 19 - Sinistri - Rinuncia alla rivalsa**

Gli Assicuratori rinunciano espressamente all'azione di rivalsa ad essi spettante, nei confronti del Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali siano legalmente responsabili, dei trasportatori, spedizionieri, imballatori, loro sub contractors e corrispondenti esteri, siano essi spedizionieri, imballatori o vettori, salvo il caso di dolo o colpa grave. Gli Assicuratori tuttavia si riservano tutti i diritti di rivalsa nei confronti dei vettori aerei.

**Art. 20 - Forma delle comunicazioni alla Compagnia**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, telegramma, telefax o e-mail alla Direzione della Compagnia ovvero all'Agenzia alla quale la Polizza è assegnata.

Se dette comunicazioni hanno per scopo di introdurre nella Polizza varianti o modifiche qualsiasi, queste debbono risultare da una dichiarazione firmata dalla Compagnia e dal Contraente.

**Art. 21 - Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge o ai sensi di Polizza, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori e agli atti da essi dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia.

**Art. 22 - Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

**Art. 23 - Interpretazione del testo di Polizza**

La presente Polizza ed i relativi atti di variazione, formanti parte integrante della Polizza stessa, debbono essere considerati come un unico contratto e le parole ed espressioni alle quali un particolare significato è stato attribuito in una qualsiasi parte della presente Polizza ed i relativi atti di variazione, conservano il medesimo particolare significato ovunque esse possano apparire.

**Art. 24 - Rinvio alle norme di Legge**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti. Per quanto non diversamente qui regolato, valgono, quindi, le norme di legge.

**IL CONTRAENTE**

Archivio Vasari Management s.r.l.

Via dello Scalco n. 10, 50142 - Firenze

Tel. 055 468498 - 487136 - 435699

*Tommaso Vasari*

ITALIANA ASSICURAZIONI  
DIVISIONE REM

LE COASSICURATRICI  
ASSICURAZIONI  
C.so Torino 10 - 10056 OULX  
Tel. 01120 630 700



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

### SCHEMA DI POLIZZA

La **Italiana Assicurazioni S.p.A. - Div. REM**, in seguito chiamata "Compagnia", assicura, in base alla proposta che forma parte integrante della presente Polizza e alle Definizioni, Norme Generali, Condizioni Particolari, Condizioni Particolari Aggiuntive e Clausole Speciali,

**la Spett.le** **A.V.M S.r.l**  
C.F./P. IVA: 06531980487

in seguito chiamato "Assicurato", domiciliato in:

**Sede Legale** Via dello Scalo 10 - 50124 Firenze (FI)

che agisce in qualità di Contraente,

contro i **DANNI MATERIALI DIRETTI** causati agli **ENTI ASSICURATI** e descritti in Polizza:

**Mostra**  
**"Michelangelo e Vasari - Segrete lettere all'amico caro"**

Ubicazione e periodo espositivo:  
Palazzo Medici Riccardi - Firenze IT [11/05/2016 - 24/07/2016]

**Durata della copertura:**  
dalle ore 24,00 del 05/05/2016  
alle ore 24,00 del 31/07/2016

**Numero pagine:** **37** (incluso il presente)

#### ENTI ASSICURATI

Opere d'arte, descritte e valorizzate nell'elenco riepilogativo allegato alla presente Polizza.

PER UNA SOMMA ASSICURATA COMPLESSIVA DI:

**SOMME ASSICURATE**  
(euro)

**€ 90.050.000,00**

◆◆◆◆

Condizioni Particolari espressamente richiamate ed operanti:

#### Condizioni Particolari relative alla Sezione II - Giacenza

- C.P. 01 - Furto con destrezza
- C.P. 02 - Furto commesso da addetti alla sorveglianza della mostra
- C.P. 03 - Terremoto
- C.P. 04 - Inondazioni ed alluvioni
- C.P. 05 - Rischi socio - politici (S.R.C.C./TS)

#### Condizioni Particolari comuni alle Sezioni I e II

- C.P. 01 - Colpa grave del Contraente e/o Assicurato
- C.P. 02 - Esenzione imposte

◆◆



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## CONDIZIONI PARTICOLARI

(operanti solo se espressamente richiamate nella "scheda di Polizza")

### Condizioni Particolari relative alla Sezione II – Giacenza

#### **Art. 01 - Furto con destrezza**

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 1) delle Clausole Speciali di Polizza, si prende atto che la copertura prestata con la presente Polizza è estesa al furto con destrezza, commesso durante l'orario di esposizione al pubblico, **purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto ed a condizione che in ogni spazio espositivo fosse presente, al momento del sinistro, almeno 1 (un) guardiano identificabile, preposto alla sorveglianza.**

#### **Art. 02 - Furto commesso da addetti alla sorveglianza della mostra**

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 2) punto g) dalle Norme Generali di Polizza, si prende atto che la Compagnia indennizza l'Assicurato per il furto delle cose assicurate commesso dagli addetti alla sorveglianza della mostra presso la quale le cose assicurate stesse erano esposte, **a condizione che le persone alle quali sono state affidate le chiavi degli accessi ai locali siano diverse da quelle abilitate alla gestione dell'impianto d'allarme. Il Contraente e/o l'Assicurato debbono far obbligo al Sovrintendente della mostra o ad altri per Suo conto, di agire giuridicamente nei confronti degli autori materiali del fatto e di coloro che hanno concorso ad agevolarlo.**

#### **Art. 03 - Terremoto**

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 2) punto r) delle Norme Generali di Polizza, la Compagnia risponde dei danni materiali diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia:

- sono sempre esclusi i danni da inondazione e/o alluvione a seguito di terremoto;
- le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

**Per i rischi situati sul territorio italiano, la presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.**

#### **Art. 04 - Inondazioni, allagamenti ed alluvioni**

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 2) punto q) delle Norme Generali di Polizza, la Compagnia risponde dei danni materiali diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, allagamento ed alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Compagnia non risponde dei danni:

- ad enti mobili all'aperto;
- agli enti assicurati la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 (dodici) cm. dal pavimento; tale esclusione non è valida per mobili e tappeti.

**Per i rischi situati sul territorio italiano, la presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.**

#### **Art. 05 - Rischi socio - politici (S.R.C.C./TS)**

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 2) punto n) delle Norme Generali di Polizza, la Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali diretti causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, ferme restando le rimanenti esclusioni di cui al sopraccitato articolo.

Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti all'uso e/o comunque correlati ad agenti biologici/chimici (B/C) e nucleari/radioattivi (N/R).

**La Compagnia ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso scritto di 14 (quattordici) giorni, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata; in caso di annullamento da parte della Compagnia, trascorsi 14 (quattordici) giorni dal giorno in cui il recesso ha avuto effetto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto relativo a questa estensione di garanzia, in proporzione del tempo che intercorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale il premio inizialmente previsto è stato pagato.**



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

Il tasso imponibile relativo a questa estensione di garanzia, è quello indicato all'Art. "Tasso e calcolo del premio" delle Condizioni Particolari Aggiuntive.

**Per questa estensione di garanzia, in nessun caso la Compagnia indennizza, per uno o più sinistri verificatisi durante la validità della presente copertura assicurativa, importo superiore a quelli indicati nella scheda di Polizza.**

Condizioni Particolari comuni alle Sezioni I e II

**Art. 01 - Colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato**

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 2) punto f) delle Norme Generali di Polizza, la Compagnia risponde dei danni derivanti da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché da dolo e/o colpa grave dei loro dipendenti e/o persone per le quali siano legalmente responsabili.

**Art. 02 - Esenzione imposte**

**Il Contraente dichiara che gli enti assicurati con la presente Polizza sono di interesse storico-artistico e rientrano nei disposti di cui al punto 6 dell'art. 48 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge del 06 luglio 2002 n. 137; pertanto sono esenti da imposte ai sensi di legge n° 53 del 28/02/1983.**

**IL CONTRAENTE**

**Archivio Vasari Management s.r.l.**

via dello Scalo n.10, 50142 - Firenze

0575 954066/954048/954049/954069

*Tommaso P. S. M.*

**ITALIANA ASSICURAZIONI  
DIVISIONE REM**

**LE COASSICURATRICI**

**REALE MUTUA**

**ASSICURAZIONI**

C.so Torino 10 - 10056 OMLX

Tel. 0122-8311255



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

### CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

(sempre operanti)

#### **01. Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Compagnia e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, è stata liquidata in contraddittorio, non può essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

#### **02. Buona fede**

A parziale deroga del disposto degli Artt. 1) e 4) delle Norme Generali comuni alle Sezioni I e II di Polizza, si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente Polizza, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che **il Contraente ha l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui la circostanza aggravante si è verificata.**

#### **03. Clausola chiusa inchiesta**

Il pagamento dei danni non è subordinato a presentazione da parte dell'Assicurato del certificato di chiusa inchiesta, ma l'Assicurato si impegna a presentarlo agli assicuratori non appena possibile e di concorrere all'eventuale risarcimento del danno in caso di sua responsabilità.

#### **04. Clausola deprezzamento**

La garanzia di cui alla presente polizza, a maggior precisazione di quanto indicato nelle Norme Generali di Polizza e nelle Definizioni, ricomprende il Deprezzamento delle opere sino al massimo del 100% del valore singolo delle opere stesse.

#### **05. Coassicurazione e delega**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Compagnie successivamente indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Italiana Assicurazioni S.p.a. - Div. REM all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria.

Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Riparto di coassicurazione

Italiana Assicurazioni S.p.a. - Div. REM - Ag. Synkronos Italia S.r.l.

Lloyd's c/o Synkronos Italia MGA S.r.l.

Reale Mutua Assicurazioni S.p.a. - Ag. Oulx

40% Delegataria

40% Coassicuratrice

20% Coassicuratrice

#### **06. Clausola di inalienabilità**

La compagnia da atto che le opere sono di proprietà dello Stato Italiano quindi indipendentemente dalla natura o costo totale dei danni, le opere d'arte assicurate continueranno ad essere di proprietà dell'Istituto Statale preposto.

#### **07. Clausola di Responsabilità Disgiunta**

La responsabilità di un assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato. Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

**08. Tasso e calcolo del premio**

Il premio viene forfettariamente stabilito in **€ 28.950,00** esente imposte governative in vigore.

**IL CONTRAENTE**

**Archivio Vasari Management s.r.l.**

via dello Scalco n.10, 50140 - Firenze

Tel. 055 2398048 Fax 055 635699

**ITALIANA ASSICURAZIONI  
DIVISIONE REM**

**LA COASSICIRATRICI  
REALE MUTUA  
ASSICURAZIONI**  
C.so Torino 10 - 10056 OULX  
Tel. 0122 - 831.253



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## CLAUSOLE SPECIALI

(sempre operanti)

### Clausole Speciali relative alla Sezione II – Giacenza

#### 01. Operatività della copertura in caso di furto

In caso di furto, tentato o consumato, la garanzia è operante a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti gli enti assicurati:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche);
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi.

Se per tutti gli enti assicurati o per parte di essi sono previste in Polizza particolari difese interne, la Compagnia è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, ha violato tali difese come previsto alla lettera a).

### Clausole Speciali comuni alle Sezioni I e II

#### 01. Coppie, servizio, parures e serie

Si conviene che in caso di danni a uno o più enti assicurati facenti parte di una coppia e/o servizio e/o parures e/o serie, il danno indennizzabile a termini della presente Polizza è determinato in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore totale della coppia e/o servizio e/o parures e/o serie ma, in nessun caso, si può considerare tale danno come un danno totale dell'intera coppia e/o servizio e/o parures e/o serie.

#### 02. Variazioni climatiche

La garanzia comprende i danni materiali diretti derivanti da brusche variazioni climatiche purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.

#### 03. Radiazioni ottiche e termiche della luce

A maggior chiarimento dell'Art. 2) punto a) delle Norme Generali di Polizza, si precisa che **sono esclusi dalla garanzia i danni subiti dalle cose assicurate per effetto della loro esposizione a radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione delle cose stesse.**

#### IL CONTRAENTE

Archivio Vasari Management s.r.l.

Via dello Scalo n.10, 50132 - Firenze  
 CF 015440655190487 RE. RTV SPA 999

Tommaso Fontana

ITALIANA ASSICURAZIONI  
 DIVISIONE REM

*[Firma]*

#### LA COASSICURATRICE

REALE MUTUA

ASSICURAZIONI

C.so Torino 10 - 10056 OULX

Tel. 0113-1831.255

*[Firma]*



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

### COMPUTO DEL PREMIO

#### COMPUTO DEL PREMIO

Periodo: 05/05/2016 - 31/07/2016

Imposte governative

EUR 28.950,00

EUR Esente

Premio lordo

EUR 28.950,00

#### RIPARTO DI COASSICURAZIONE

COMPAGNIA	QUOTA	PREMIO NETTO	TASSE	PREMIO LORDO
Italiana Assicurazioni - Divisione Rem	40,00%	11.580,00	0,00	11.580,00
Lloyd's of London c/o Synkronos Italia MGA Srl	40,00%	11.580,00	0,00	11.580,00
Reale Mutua Assicurazioni - Ag. Oulx	20,00%	5.790,00	0,00	5.790,00
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.950,00</b>	<b>Esente</b>	<b>28.950,00</b>

◆◆



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

01. **Clausola di esclusione dei rischi di contaminazione radioattiva e da armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche – ed. 10/11/2003**

In deroga alle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, sono esclusi i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

- 1.1 **radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;**
- 1.2 **elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;**
- 1.3 **armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;**
- 1.4 **elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici;**
- 1.5 **armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.**

◆◆◆◆



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

**02. Clausola di esclusione dei rischi di attacchi cibernetici – ed. 10/11/2003**

- 1.1 Fermo restando quanto previsto alla clausola 1.2 sotto-riportata, questa assicurazione non copre in alcun caso i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente dall'uso o dall'impiego, al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico.**
- 1.2 Laddove questa clausola sia allegata a polizze che coprano rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, o sommossa civile originata dai casi predetti, o qualsiasi atto ostile compiuto da potenza belligerante o contro la stessa, o per terrorismo o da persona che agisca per scopi politici, la clausola 1.1 non opera per escludere le perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema o programma informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico nel lancio e/o sistema guida e/o meccanismo di sparo di qualsiasi arma o missile.**

◆◆◆◆



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

### 03. CLAUSOLA MERCI I (PIENO RISCHIO) 98/01

#### Art. 1 Rischi assicurati

Sono a carico della Compagnia i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio, a causa di tutti i rischi, salvo quelli esclusi al successivo art. 2.

#### Art. 2 Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da:

- a) atti od omissioni connessi dal comandante o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;
- b) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore o del mezzo di trasporto;
- c) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- d) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- e) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- f) ritardo o perdita di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- g) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- h) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- i) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo, tranne il caso di pirateria;
- l) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- m) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- n) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio-politici;
- o) radiazioni ionizzanti o contaminazioni per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

Ai fini delle lett. a e b che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

#### Art. 3 Durata dell'assicurazione

- I. L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino ed il luogo di deposito nella località indicata nella polizza o nel certificato di assicurazione per l'inizio del trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:
  - a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale o area di deposito nel luogo di destinazione indicato nella polizza o nel certificato di assicurazione;
  - b) in ogni altro magazzino od area di deposito situati nel luogo di destinazione indicato nella polizza o nel certificato di assicurazione ovvero in una località intermedia, che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione.
 In ogni caso l'assicurazione cessa:
  - c) per i trasporti eseguiti a mezzo autocarro: alla mezzanotte del terzo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione;
  - d) per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del sessantesimo giorno dal compimento della scaricazione nel porto definitivo di sbarco;
  - e) per i trasporti aerei: alla mezzanotte del trentesimo giorno dal compimento della scaricazione, nell'aeroporto definitivo di sbarco;
  - f) per i trasporti eseguiti a cura di amministrazioni postali o ferroviarie (qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato): alla mezzanotte dell'ottavo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione.
- II. Rientrano nell'assicurazione, qualora in rischio per l'Assicurato, le operazioni di carico e scarico, intendendosi per «carico» l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per «scarico» l'operazione inversa.



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

**III. Nei trasporti marittimi e/o aerei:**

- a) Se, dopo la scaricazione nel porto e/o aeroporto definitivo di sbarco, ma prima dello scadere della copertura, le merci sono spedite ad una destinazione diversa da quella indicata nella presente polizza, l'assicurazione, fermi restando i termini di cui alle lett. d ed e del precedente punto 1, cessa con l'inizio del viaggio per tale diversa destinazione.
- b) L'assicurazione rimane in vigore, nei termini sopra previsti e alle condizioni della seguente lett. c, in quanto applicabili, durante ritardi al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi deviazione, forzato sbarco, reimpbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del viaggio dipendente dall'esercizio delle facoltà concesse agli armatori e/o noleggiatori e/o vettori in genere, in base al contratto di noleggio e/o trasporto.
- c) Qualora, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato, il contratto di noleggio e/o di trasporto abbiano termine in un porto, aeroporto o luogo diverso dalla destinazione indicata, ovvero la spedizione abbia altrimenti termine prima della consegna della merce, l'assicurazione cessa, salvo che l'Assicurato ne richieda la prosecuzione.

In questo caso, previa corresponsione del sovrappremio eventualmente richiesto, l'assicurazione continua:

- fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale porto o luogo o fino allo scadere di 60 giorni dal completamente della scaricazione dalla nave delle merci assicurate con la presente polizza in tale porto o luogo;
- fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale aeroporto o luogo o fino allo scadere di 30 giorni dal completamente della scaricazione dall'aereo delle merci assicurate con la presente polizza in tale aeroporto o luogo qualunque sia l'ipotesi che si verifica per prima, ovvero
- fino alla scadenza dei termini previsti al punto I se le merci vengono spedite entro detto periodo alla destinazione indicata in polizza o a qualsiasi altra destinazione.

◆◆◆◆



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

#### 04. CLAUSOLA RISCHI GUERRA E MINE SOPRA MERCI 98/06

##### Art. 1 Rischi assicurati

Sono a carico della Compagnia i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio marittimo, aereo o per acque interne, a causa di:

- a) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto a che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- c) ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.

##### Art. 2 Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da:

- a) **impiego di strumenti bellici che utilizzino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;**
- b) **atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;**
- c) **colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore o del mezzo di trasporto;**
- d) **difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;**
- e) **cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura e sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;**
- f) **vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;**
- g) **ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;**
- h) **mancato compimento del viaggio o della spedizione;**
- i) **contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;**
- l) **radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da ordigni bellici o da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi.**

Ai fini delle lett. b e c che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

##### Art. 3 Limiti temporali e spaziali dell'assicurazione

- a) L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del mezzo vettore e termina dal momento in cui lasciano il mezzo stesso per essere scaricate nel luogo di destino;
- b) qualora le merci assicurate non vengano scaricate, l'assicurazione termina allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore nel luogo di destino;
- c) se il mezzo vettore riprende il viaggio senza che le merci assicurate siano state scaricate nel luogo di destino, e purché l'Assicurato ne dia immediata comunicazione alla Compagnia e paghi il sovrappremio richiesto, la garanzia assicurativa prende nuovo effetto e termina nel luogo di destino previsto dal contratto di trasporto, od in quello ad esso sostituito, in conformità di quanto previsto alle lett. a e b che precedono;
- d) se le merci vengono scaricate in un porto di rilascio o in un punto intermedio per essere trasbordate ed il viaggio non termini, la garanzia assicurativa cessa allo scadere del 15° giorno successivo alla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore in tale luogo, sempreché l'Assicurato paghi l'eventuale sovrappremio richiesto. Durante detto periodo di 15 giorni, l'assicurazione rimane in vigore anche dopo la scaricazione solo finché le merci restano nel luogo di trasbordo o nel porto di rilascio dove sono state scaricate. La garanzia prende nuovo effetto dal momento in cui le merci assicurate sono poste a bordo del nuovo mezzo vettore per il proseguimento e compimento del viaggio;
- e) se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di destino previsto nel contratto di trasporto, tale località è equiparata al luogo di destino. Qualora le merci vengano successivamente rispedite per la destinazione originaria o per altra destinazione, e purché l'Assicurato ne dia comunicazione alla Compagnia prima dell'inizio di questo ulteriore viaggio e paghi il sovrappremio richiesto, la garanzia prende nuovo effetto dal momento in cui le merci sono poste a bordo del mezzo vettore per la spedizione, ovvero, se non sono state scaricate, dal momento in cui il mezzo vettore lascia la località in cui si trova;
- f) la garanzia assicurativa dei rischi di mine, missili, siluri o bombe dispersi, galleggianti o sommersi, comprende anche il periodo in cui le merci assicurate si trovano a bordo di natante in attesa di essere imbarcate sul mezzo



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

vettore o dopo essere state scaricate dal mezzo vettore ma non oltre il 60i giorno dalla scarica dal medesimo (salvo diverso esplicito accordo con la Compagnia).

Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere:

- a) per «mezzo vettore»: qualunque nave o aeromobile che trasporti le merci assicurate da una località ad un'altra, quando tale viaggio comporti, rispettivamente, una traversata marittima o una tratta aerea;
- b) per «arrivo»:
- in caso di traversata marittima, il momento in cui la nave è ancorata, ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località nell'ambito di un'area controllata da una autorità portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per «arrivo» deve intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all'interno quanto all'esterno del porto o località scelti per lo sbarco;
  - in caso di tratta aerea, il momento in cui l'aeromobile si arresta nell'aeroporto scelto per l'atterraggio al termine della corsa di rullaggio;
- c) per «luogo» (di destino o di trasbordo) : qualsiasi porto o località in cui la nave possa arrivare, secondo il significato indicato alla lett. b che precede o qualsiasi aeroporto o località in cui l'aeromobile possa atterrare.

**Art. 4 Cambiamenti di via o di destinazione**

Nel caso di cambiamento di via nonché nel caso di altre variazioni della spedizione conseguenti all'esercizio delle facoltà riconosciute all'armatore, all' esercente dell'aeromobile o al noleggiatore in base al contratto di noleggio, le merci continuano ad essere coperte alle condizioni suindicate, **purché l'Assicurato ne dia immediata comunicazione alla Compagnia e paghi il sovrappremio richiesto.**

Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, in conformità dell'art. 3, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato, e questi ne dia tempestiva comunicazione alla Compagnia, l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che verranno concordati dalle parti.

**Art. 5 Inoltro parziale delle merci**

Se parte delle merci assicurate viene imbarcata, sbarcata o trasbordata e parte non subisce tali operazioni, le norme di cui agli art. 3 e 4 che precedono si applicano come se ciascuna di tali parti fosse separatamente assicurata.

◆◆◆◆



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## 05. CLAUSOLA RISCHI SCIOPERI SOPRA MERCI 98/05

### Art. 1 Rischi assicurati

Sono a carico della Compagnia i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono durante il viaggio a causa di:

- a) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata o da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- b) atti compiuti per terrorismo o per scopi socio-politici.

### Art. 2 Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da:

- a) omissioni di intervento per assenza, insufficienza o impedimento di lavoratori (ovvero mancanza o insufficienza di energia o combustibile) derivanti da scioperi, serrate, atti contro l'esercizio del lavoro, tumulti o disordini civili;
- b) atti od omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;
- c) colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nella scelta del vettore o del mezzo di trasporto;
- d) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
- e) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nel container e simile o inadeguata protezione della merce per il trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
- f) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni della temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- g) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- h) mancato compimento del viaggio o della spedizione;
- i) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- l) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- m) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativo a tale scopo;
- n) ordigni bellici, quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- o) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contenitori di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

Ai fini delle lett. b e c che precedono, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e/o assicurazione.

### Art. 3 Durata dell'assicurazione

- I. L'assicurazione ha inizio dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino od il luogo di deposito nella località indicata nella polizza o nel certificato di assicurazione per l'inizio del trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina al momento della riconsegna delle merci:
  - a) nel magazzino del ricevitore od altro magazzino finale o aree di deposito nel luogo di destinazione indicato nella polizza o nel certificato di assicurazione;
  - b) in ogni altro magazzino od area di deposito situati nel luogo di destinazione indicato nella polizza o nel certificato di assicurazione ovvero in una località intermedia che l'Assicurato scelga per un immagazzinamento non connesso all'ordinario corso del viaggio o per la distribuzione.In ogni caso l'assicurazione cessa:
  - c) per i trasporti eseguiti a mezzo autocarro: alla mezzanotte del terzo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione;
  - d) per i trasporti marittimi: alla mezzanotte del sessantesimo giorno dal compimento della scaricazione nel porto definitivo di sbarco;
  - e) per i trasporti aerei: alla mezzanotte del trentesimo giorno dal compimento della scaricazione nell'aeroporto definitivo di sbarco;
  - f) per i trasporti eseguiti a cura di amministrazioni postali o ferroviarie (qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato): alla mezzanotte dell'ottavo giorno dall'arrivo delle merci assicurate nel luogo di destinazione.



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

**II.** Rientrano nell'assicurazione, qualora in rischio per l'Assicurato, le operazioni di carico e scarico, intendendosi per «carico» l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per «scarico» l'operazione inversa.

**III.** Nei trasporti marittimi e/o aerei:

- a) Se, dopo la scaricazione nel porto e/o aeroporto definitivi di sbarco, ma prima dello scadere della copertura, le merci sono spedite ad una destinazione diversa da quella indicata nella presente polizza, l'assicurazione, fermi restando i termini di cui alla lett. d ed e del precedente punto I, cessa con l'inizio del viaggio per tale diversa destinazione.
- b) L'assicurazione rimane in vigore, nei termini sopra previsti e alle condizioni della seguente lett. c, in quanto applicabili, durante ritardi al di fuori del controllo dell'Assicurato, durante qualsiasi deviazione, forzato sbarco, reimbarco o trasbordo e durante qualsiasi cambiamento del viaggio dipendente dall'esercizio delle facoltà concesse agli armatori e/o noleggiatori e/o vettori in genere, in base al contratto di noleggio e/o di trasporto.
- c) Qualora, a causa di circostanze al di fuori del controllo dell'Assicurato, il contratto di noleggio e/o di trasporto abbiano termine in un porto, aeroporto o luogo diverso dalla destinazione indicata, ovvero la spedizione abbia altrimenti termine prima della consegna della merce, l'assicurazione cessa, salvo che l'Assicurato ne richieda la prosecuzione.

In questo caso, previa corresponsione del sovrappremio eventualmente richiesto, l'assicurazione continua:

- fino a quando le merci sono vendute o consegnate in tale porto o luogo o fino allo scadere di 60 giorni dal completamento della scaricazione dalla nave delle merci assicurate con la presente polizza in tale porto o luogo;
- fino a quando le merci sono vendute e consegnate in tale aeroporto o luogo o fino allo scadere dei 30 giorni dal completamento della scaricazione dall'aereo delle merci assicurate con la presente polizza in tale aeroporto o luogo qualunque sia l'ipotesi che si verifica per prima, ovvero
- fino alla scadenza dei termini previsti al punto I se le merci vengono spedite entro detto periodo alla destinazione indicata in polizza o a qualsiasi altra destinazione.

#### **Art. 4 Cambiamento non forzato di destinazione**

Qualora, dopo l'inizio della copertura assicurativa, la destinazione sia cambiata per fatto dell'Assicurato e questi ne dia tempestiva comunicazione alla Compagnia, **l'assicurazione continua solo alle condizioni ed al premio che verranno concordati dalle parti.**

◆◆◆◆



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

#### 06. Sanction Limitation and Exclusion Clause

No insurer shall be deemed to provide cover and no insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, Japan, United Kingdom or United States of America.

#### 07. TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE (TERRORISM) 2009

**This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.**

**1** Notwithstanding any provision to the contrary contained in the contract of insurance or the Clauses referred to therein, it is agreed that in so far as the contract of insurance covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by any act of terrorism being an act of any person acting on behalf of, or in connection with, any organisation which carries out activities directed towards the overthrowing or influencing, by force or violence, of any government whether or not legally constituted or any person acting from a political, ideological or religious motive, such cover is conditional upon the subject-matter insured being in the ordinary course of transit and, in any event,

#### **SHALL TERMINATE:**

**either**

1.1 as per the transit clauses contained within the contract of insurance,

**or**

1.2 on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at the final warehouse or place of storage at the destination named in the contract of insurance,

1.3 on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named in the contract of insurance, which the Assured or their employees elect to use either for storage other than in the ordinary course of transit or for allocation or distribution, or

1.4 when the Assured or their employees elect to use any carrying vehicle or other conveyance or any container for storage other than in the ordinary course of transit,

**or**

1.5 in respect of marine transits, on the expiry of 60 days after completion of discharge overseas of the subject-matter insured from the overseas vessel at the final port of discharge,

1.6 in respect of air transits, on the expiry of 30 days after unloading the subject-matter insured from the aircraft at the final place of discharge,

**whichever shall first occur.**

**2** If the contract of insurance or the Clauses referred to therein specifically provide cover for inland or other further transits following on from storage, or termination as provided for above, cover will re-attach, and continues during the ordinary course of that transit terminating again in accordance with clause 1.



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

### **War and Strikes Cancellation Clause (Cargo)**

The cover against war risks and strikes, riots and civil commotions risks (as defined in the relevant Institute War Clauses and Institute Strikes Clauses) may be cancelled by either the Underwriters or the Assured except in respect of any insurance which shall have attached in accordance with the conditions of the Institute War Clauses and Institute Strikes Clauses before the cancellation becomes effective. Such cancellation shall however only become effective on the expiry of 7 days from midnight of the day on which notice of the cancellation is issued by or to the Underwriters

### **EURO CONTRACT CONTINUITY CLAUSE**

- 1) The occurrence of an event associated with economic and monetary union in the European Union shall not have the effect of:
  - i) terminating; or
  - ii) altering or invalidating any term of, or discharging or excusing performance under; or
  - iii) giving either party a unilateral right to alter or terminate; this Contract.
- 2) For the purposes of this Contract an "event associated with economic and monetary union in the European Union" includes without limitation each (and any combination) of the following events:
  - i) the withdrawal from legal tender of the Euro;
  - ii) the withdrawal from the European Union and/or from the Euro by one or more members of the European Union (Member State(s));
  - iii) the replacement of the Euro by any alternative single or unified currency by two or more Member States (whether or not they remain members of the European



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## **NOTA INFORMATIVA**

**predisposta ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare IS.V.A.P. n. 303 del 2 giugno 1997.**

### **INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA**

Il contratto è concluso con la Sede Legale della Società Italiana Assicurazioni S.p.A. sita in Via Traiano, 18 - 20149 Milano. La Società Italiana Assicurazioni S.p.A. è iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di Assicurazioni e riassicurazione ed appartenenti al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

### **INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO**

#### **1. LEGGE APPLICABILE**

Ai sensi degli Artt. 180 e 181 del D. Lgs n. 209/2005, la legislazione applicabile al contratto è quella italiana, salva la facoltà delle parti di scegliere una diversa legislazione e fatta salva in ogni caso la prevalenza delle norme imperative del diritto italiano.

#### **2. RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al "Servizio Clienti - Divisione REM della Italiana Assicurazioni S.p.A." Via Traiano, 18 - 20149 Milano oppure via fax al numero +39 02 3271270 o, infine, via e-mail a clienti@rem.italiana.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

#### **3. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO E DELL'ADERENTE**

In sede di conclusione del contratto, gli Assicurati e gli Aderenti devono fornire alle Compagnie dichiarazioni veritiere e non reticenti sulle circostanze del rischio. Il fatto che gli Assicurati e gli Aderenti rilascino dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione della prestazione assicurativa.

#### **4. TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.

Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

**Il Contraente con la sottoscrizione della presente informativa dichiara di essere stato messo al corrente di quanto sopra prima della conclusione del contratto.**

**Archivio Vasari Management s.r.l.**  
via dello Scalo n.10, 50142 - Firenze  
C.F./P.IVA: 06531980487 REA: FI-635699

Firma dell'Assicurando

Tommaso Faghi



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## INFORMATIVA SULLA PRIVACY

**Predisposta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (di seguito denominato Codice sulla Privacy), ed in relazione ai dati personali, compresi quelli relativi alla salute, richiesti con il presente questionario che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento.**

### **1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte della Compagnia delle finalità di valutazione del rischio, conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Compagnia è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Compagnia delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi delle Società del Gruppo, con finalità di marketing operativo e strategico, di informativa commerciale ed a scopi di statistica e di ricerca scientifica.

### **2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 1 del Codice sulla Privacy:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art.4, comma1, lett. a), del Codice sulla Privacy: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, raffronto/interconnessione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza e protezione, comprese tutte le misure connesse all'accessibilità/confidenzialità, integrità e tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex art. 30 del Codice sulla Privacy), nonché da società di servizi e/o terze, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex art. 30 del Codice sulla Privacy).

### **3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI**

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, ISVAP);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

### **4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI**

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

### **5. COMUNICAZIONE DEI DATI**

- a) I dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1, lett. a) o per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; legali e periti; società di servizi a cui siano affidati la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni);
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a pubbliche amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o informazione commerciale ai Clienti, effettuato anche tramite strutture esterne di call center.

### **6. DIFFUSIONE DEI DATI**

I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente informativa.



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

### **7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO**

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea, in conformità con quanto disposto dagli artt. 42 e 43 del Codice sulla Privacy

### **8. DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'art. 7 del Codice sulla Privacy conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

### **9. TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Titolare, ex art. 28 del Codice sulla Privacy, del trattamento è Italiana Assicurazioni S.p.A., nella persona del suo Legale Rappresentante, con sede in Via Traiano, 18 - 20149 Milano.

Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice sulla Privacy, è la Direzione Commerciale a cui potranno essere richieste ogni informazione in merito all'individuazione dei Responsabili del trattamento, dei soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per conto del Titolare.

### **CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI**

**LA SEZIONE SUCCESSIVA DEVE ESSERE COMPILATA DAL CONTRAENTE/ASSICURATO E NON DA SOGGETTI TERZI**

Preso atto dell'informativa di cui sopra e di tutto quanto disposto dal Codice sulla Privacy:

ACCONSENSO / IAMO  SI

1. al trattamento dei dati personali, identificativi e sensibili, che mi/ci riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Compagnia assicuratrice;
2. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. a), della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a), della medesima informativa o obbligatori per legge;
3. al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE);

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A CONSEGNARE UNA COPIA DELL'INFORMATIVA A TUTTI COLORO DI CUI SONO STATI FORNITI I DATI

ACCONSENSO / IAMO  SI  NO

**N.B.:** in caso di mancata scelta da parte del Contraente il consenso NON si intenderà prestato.

4. al trattamento dei dati personali comuni, che mi/ci riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi;
5. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. b), della predetta informativa, per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi;
6. al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi (Paesi UE e Paesi extra UE).

Rimane fermo che il mio/nostro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. Origine dei dati (indicare l'ipotesi ricorrente): dati forniti dall'interessato dati forniti da terzi.

Firma dell'Assicurando \_\_\_\_\_


**Archivio Vasari Management s.r.l.**

Via dello Scalco 10, 50142 - Firenze  
 C.F. 01487870487 REA 15454



**NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**





SYNKRONOS ITALIA S.R.L.

Società controllata dal gruppo Munich RE

**Direzione Generale**

Via Tortona, 14 - 20144 MILANO  
Tel +39 02 36601200 Fax +39 02 36601251

<http://www.synkronos.eu>  
[info@synkronos.eu](mailto:info@synkronos.eu)



c.49-50 : illustrazione di storie e motti per il salotto di Clemente VII, con due disegni dello spartito della volta del detto salotto e della Sala di Leone X	€ 200.000
Zibaldone c. 90 : AUTOGRAFI DI VASARI - sopra un abbozzo di disegno con la città di Firenze (appunti) : "Come preparazione alla pittura dell'assedio di Firenze in Palazzo Vecchio"	€ 250.000
Intestazione, Carta 3 - Annotazione di Giorgio Vasari il giovane sul contenuto del codice e incisione con il ritratto di Michelangelo Buonarroti tratta dall'edizione delle "Vite" del 1568.	€ 100.000
Lettera 4, carta 8 - Da Michelangelo Buonarroti, Roma, a Giorgio Vasari, Firenze. aprile 1554. Michelangelo ringrazia Giorgio Vasari per la notizia della nascita del figlio di Leonardo Buonarroti e Cassandra Ridolfi.	€ 4.500.000
Lettera 5, carte 9-10 - Da Michelangelo Buonarroti, Roma, a Giorgio Vasari, Firenze. 19 settembre 1554. La lettera contiene il sonetto "Giunto é già il corso della vita mia" e parla del desiderio di Michelangelo di tornare a Firenze.	€ 10.000.000
Lettera 6, carta 11 - Da Michelangelo Buonarroti, Roma, a Giorgio Vasari. 1557. La lettera parla dell'invito del Granduca Cosimo I dei Medici a Michelangelo, perché torni a Firenze, e delle ragioni che impediscono a Michelangelo di tornare.	€ 4.500.000
Lettera 7, carta 12 - Da Michelangelo Buonarroti, Roma, a Giorgio Vasari. Senza data. La lettera contiene i due sonetti "Le favole del mondo m'hanno tolto" e "Non é più bassa e vil cosa terrena", inviati da Michelangelo a Giorgio Vasari perché li faccia leggere a Giovan Francesco Fattucci.	€ 8.000.000
Lettera 9, carte 14-15 - Da Michelangelo Buonarroti, Roma, a Giorgio Vasari, Firenze. 22 giugno 1555. Michelangelo afferma di non poter lasciare Roma a causa dei lavori alla cupola di San Pietro e di non poter accettare l'invito a Firenze di Leonardo Marinuzzi e del Granduca Cosimo I dei Medici.	€ 4.500.000
Lettera 11, carte 18-19 - Da Michelangelo Buonarroti, Roma, a Giorgio Vasari, Firenze. 23 febbraio 1556. La lettera parla della morte di Francesco d'Amadore detto l'Urbino e del dolore di Michelangelo.	€ 4.500.000
Lettera 13, carta 21 - Da Michelangelo Buonarroti, Roma, a Giorgio Vasari, Firenze. 18 dicembre 1556. La lettera parla di un libro di Cosimo Bartoli e di un breve viaggio di Michelangelo a Spoleto.	€ 4.500.000
Lettera 14, carta 22 - Da Michelangelo Buonarroti, Roma, a Leonardo Buonarroti, Firenze. Senza data. Michelangelo spiega al nipote Leonardo Buonarroti che non può allontanarsi da Roma lasciando senza controllo il cantiere della cupola di San Pietro.	€ 4.500.000
Lettera 15, carta 23 - Da Michelangelo Buonarroti, Roma, a Giorgio Vasari, Firenze. Senza data. Michelangelo parla a Giorgio Vasari degli errori commessi durante la costruzione della volta della cupola della cappella in S. Pietro. La lettera contiene due schizzi autografi della cupola.	€ 8.000.000
Lettera 16, carta 24 - Da Michelangelo Buonarroti, Roma, a Giorgio Vasari, Firenze. 17 agosto 1557. La lettera parla degli errori commessi durante la costruzione della volta della cupola della cappella in S. Pietro e contiene uno schizzo autografo della pianta della volta della cupola.	€ 8.000.000
Lettera 17, carta 25 - Da Michelangelo Buonarroti, Roma, a Leonardo Buonarroti, Firenze. 17 agosto 1557. Nella lettera Michelangelo chiede al nipote di scusarsi con il Granduca Cosimo I dei Medici per la sua impossibilità a lasciare Roma.	€ 4.500.000
Carta 26, Disegno a penna del Templum Pace	€ 7.500.000
<b>TOTALE</b>	<b>€ 90.050.000</b>

